

N. R.G. 2015/1364



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA

Sezione CIVILE- volontaria giurisdizione

Il Tribunale di Ravenna, Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Allegra	Presidente rel.
dott.sa Alessia Vicini	Giudice
dott.sa Alessandra Medi	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al ruolo V.G. 1364/2015 in data 3 luglio 2015 avente ad oggetto

Adozione di maggiorenne

promossa da:

[redacted] nato a Ravenna il 15 agosto 1959 e [redacted] nata a Faenza il 5 agosto 1960, residenti a [redacted] Con l'avv. Marco Minocari, domiciliati nello studio dell'avv. Piancastelli in viale della Lirica n. 43, Ravenna

nei confronti di

[redacted] nata in Bielorussia il 14 aprile 1994 e residente nella Repubblica di Brest

con l'intervento **del Pubblico Ministero** presso la Procura della Repubblica di Ravenna.

Motivi in fatto e diritto

- letto il ricorso depositato con il quale gli istanti hanno chiesto di adottare [redacted], nata in Bielorussia il 14 aprile 1994 e residente nella Repubblica di Brest;
- esaminati gli atti e i documenti di causa dai quali si evince che la madre dell'adottanda è deceduta e che non si conosce l'identità del padre, al quale tra l'altro non è mai stata affidata la figlia che ha invece vissuto in un orfanotrofio;
- osservato che il coniugi adottanti non hanno avuto figli biologici, che il fratello dell'adottanda,



che pure è stato adottato dagli odierni ricorrenti nel 2011, ha prestato il consenso all'adozione della sorella e che anche il marito dell'adottanda ha espresso il proprio consenso all'adozione;

- ritenuto che le condizioni di età siano soddisfatte essendoci una differenza di età di 34 e 35 anni tra adottanti e adottanda;

- rilevato inoltre che la situazione economica degli adottanti è buona, per cui l'adozione risulta essere conveniente per l'adottanda;

- ritenuto pertanto che risultano soddisfatte tutte le condizioni di legge, di cui agli artt. 291 e ss., in particolare il consenso degli adottanti e dell'adottanda, nonché le condizioni di età;

- ritenuto che l'adozione appare dettata da ragioni affettive, stante il rapporto ormai consolidato fra le parti, dal momento che l'adottanda, insieme al fratello, frequentano la casa degli adottanti dall'anno 2004 grazie all'associazione "Progetto Bambini di Chernobyl";

- visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;

- visto l'art. 313 c.c.

P.Q.M.

dispone farsi luogo all'adozione di [redacted] nata in Bielorussia il 14 aprile 1994 e residente nella Repubblica di Brest da parte di [redacted], nata a Ravenna il 15 agosto 1959, e [redacted], nata a Faenza il 5 agosto 1960, residenti a [redacted]

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.

Così deciso in camera di consiglio del 10 febbraio 2016

Il Presidente est.

Dott.ssa Antonella Allegra

